



**COMUNE DI MARA**  
Provincia di Sassari  
Organo di Revisione Economico Finanziaria

**Verbale n.34 del  
09/12/2021**

**Parere Revisione Periodica delle Partecipazioni ex articolo 20  
del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175. e ss.mm.**

Oggi giovedì 09 dicembre del 2021, alle ore 09,00 circa, il sottoscritto Dott. Ruzzittu Giovanni Antonio, revisore unico nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16/09/2020, per il periodo 2020/2023, è chiamato per esprimere il proprio parere in merito alla Revisione Periodica delle Partecipazioni ex art.20 del D.Lgs 19 Agosto 2016 N. 175.

**Vista**

- la documentazione trasmessa con @mail in data 01/12/2021, tributi@comune.mara.ss.it;
- la deliberazione del consiglio comunale, avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 e SS.MM e II. – Ricognizione Partecipazioni Possedute al 31/12/2020;

**Visto**

- l'articolo 'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, Testo Unico delle Società Partecipate;
- l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute, effettuata dall'ente, come risulta dalla scheda di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni;

**considerato che**

- l'ente deve procedere entro il 31/12/2021 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del TUSP;

**Preso atto**

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Tenuto conto che**

- la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- l'ente non detiene partecipazioni indirette;
- l'ente non intende alienare o dismettere nessuna delle partecipazioni detenute;

**Considerato che**

- non esistono le peculiarità previste dall'articolo 20 del D.Lgs n.175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al TUSP;
- le partecipazioni risultano indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in quanto sono d'interesse generale della collettività amministrata.

**Accertato che**

- è confermato il mantenimento della partecipazione societaria - Abbanoa S.P.A.
- l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico;
- Il GAL Logudoro Goceano non rientra nel campo di applicazione dell'art. 20 del TUSP, in quanto "Associazione Riconosciuta" che ne determina la condizione di Organismo di Diritto Pubblico;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;



**COMUNE DI MARA**  
**Provincia di Sassari**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**

- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione inerente alla revisione straordinaria delle partecipate di cui all'oggetto.

**INVITA L'ENTE A:**

- monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- comunicare l'esito della ricognizione e le schede di rilevazione allegate alla proposta di deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro;
- trasmettere l'atto deliberativo alla Corte dei Conti competente.

La seduta si è conclusa alle ore 11,50

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico  
Giovanni Antonio Ruzzittu